

Obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio.

(Delibera del 13 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- premesso che le nuove disposizioni in materia di obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio, racchiuse nella circolare P12091/2010 approvata con delibera plenaria del 19 maggio 2010, sono tese a dare esecuzione alla disposizione contenuta nel Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (art. 12 D.P.R. n. 3/1957, secondo cui “l’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato”) che, come è noto, è riferibile anche ai magistrati ordinari in forza dell’art. 276, terzo comma, RD 12/1941. Le medesime disposizioni hanno lo scopo di assicurare l’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità, come si desume dal dettato dell’art. 2, primo comma, lett. p), D. Lgs. 109/2006 (che prevede come illecito disciplinare l’inosservanza dell’obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l’ufficio “se ne è derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità) e non precludono al magistrato, in assenza di un divieto di legge, la possibilità di ottenere l’autorizzazione a risiedere fuori sede in presenza di ragioni rilevanti, purché ciò non pregiudichi l’adempimento dei propri doveri e non arrechi un pregiudizio all’efficiente funzionamento del servizio;

- osservato che la circolare individua, in generale, il “luogo ove ha sede l’ufficio” nel Comune di ubicazione dell’ufficio giudiziario di destinazione del magistrato e si sofferma, in particolare nel Capo 1, soltanto sui casi in cui il magistrato operi stabilmente presso una sezione distaccata di Tribunale o di Corte di appello, dettando nel successivo Capo 3 - relativo alla competenza al rilascio dell’autorizzazione a risiedere fuori sede - una disciplina di dettaglio che contempla analiticamente anche la situazione dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione e **la Direzione Nazionale Antimafia;**

- rilevato che nel parere in data 20 luglio 2010 il Consiglio Direttivo presso la Suprema Corte di cassazione ha prospettato l’opportunità di rivedere - per i magistrati appartenenti ad uffici aventi competenza sull’intero territorio nazionale, vale a dire per i magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione, che non siano titolari di funzioni direttive giudicanti e requirenti (anche superiori) di legittimità - l’applicabilità della disciplina dettata per i magistrati che appartengono ad uffici aventi una limitata competenza territoriale. Tra gli specifici aspetti della disciplina della circolare riguardante i magistrati della Corte e della Procura generale, il Consiglio direttivo si è soffermato sulla estensione della procedura ordinaria per il rilascio dell’autorizzazione a tutti i magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale; facendo osservare che la procedura “semplificata” si applica nella sola ipotesi, statisticamente limitata, di magistrati non direttivi che risiedono nella provincia di Roma e che manca una disciplina transitoria circa l’efficacia delle autorizzazioni già concesse. Nel medesimo parere, il Consiglio direttivo della Cassazione ha osservato che una normazione secondaria così congegnata, all’atto pratico, viene a porsi in distonia sia con il *favor* legislativo per la rappresentatività delle diverse sensibilità culturali ed esperienze territoriali in seno alla Suprema Corte, sia con il dato statistico relativo al consistente numero di magistrati risiedenti fuori Roma ed attualmente in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale. In tale ottica, il Consiglio direttivo ha concluso nel senso che “nessun dato normativo né alcuna esigenza sostanziale può autorizzare a ritenere che il legislatore abbia inteso limitare l’accesso a questa giurisdizione nazionale ai soli magistrati che risiedono a Roma”;

- ritenuto che le predette argomentazioni possano essere condivise laddove evidenziano la necessità che venga in ogni modo favorita la rappresentatività delle diverse sensibilità culturali ed esperienze territoriali in seno alla Suprema Corte ed alla corrispondente Procura generale nonché alla Direzione nazionale antimafia, affinché la nomofilachia e l’attività di coordinamento nazionale - rispettivamente di loro competenza - possano costituire l’espressione più alta dell’elaborazione giurisprudenziale nazionale;

- ritenuto, tuttavia, che tale condivisibile prospettiva non possa comportare una modifica della vigente circolare, atteso che la disciplina primaria - che è fonte gerarchicamente sovrordinata - non opera alcuna distinzione tra magistrati di merito ovvero di legittimità, essendo strumentale a garantire la piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, indipendentemente dall'ambito territoriale della loro giurisdizione;

- considerato che anche la richiamata previsione di cui all'art. 3, comma 79, della legge n. 350 del 2003, in base alla quale è riconosciuta un'indennità di trasferta per venti giorni al mese in favore dei magistrati che esercitano "*effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale... (omissis)...*, ove residenti fuori dal distretto della Corte d'appello di Roma", debba essere intesa - così come avvenuto fino ad oggi - nel senso che tale indennità è attribuita nel caso in cui i magistrati aventi diritto siano stati autorizzati a risiedere fuori sede;

- rilevato che le condivisibili considerazioni svolte in ordine alla necessità di favorire l'accesso agli uffici giudiziari nazionali da parte di magistrati provenienti da tutte le singole realtà territoriali devono improntare l'interpretazione e l'applicazione della vigente circolare in tema di obbligo di residenza ma non possono comportare una deroga ad essa;

- ritenuto, pertanto, che vada confermata la vigente disciplina secondaria in tema di autorizzazione a risiedere fuori sede per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, la corrispondente Procura generale nonché presso la Direzione nazionale antimafia;

Tanto premesso,

delibera

di confermare in ogni sua parte il testo della circolare P12091/2010 in materia di obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio."